COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LVII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedi 570

PRESIDENTE 570

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (3757);

MARZOTTO: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi (1559);

LENTI ed altri: Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione (2550) 570

PRESIDENTE 570, 580, 581, 583

COLLEONI, *Relatore* 570, 582

LENTI 581, 582, 583

MARZOTTO 581

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 583

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori GIUNTOLI GRAZIUCCIA ed altri: Istituzione di un'addizionale dello 0,30 per cento all'aliquota massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie *B*) e *C*-1) a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento delle opere di completamento e delle attrezzature del porto di Manfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3838) 583

PRESIDENTE 583, 584

CATALDO 584

HELFER, *Relatore* 583

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 584

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

SERVELLO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199);

PAG.

CURTI AURELIO e AGOSTA: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (328);

ARMATO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539);

SANTI: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788) 584

PRESIDENTE 584

MUSSA IVALDI 584

TITOMANLIO VITTORIA 584

Votazione segreta:

PRESIDENTE 584

La seduta comincia alle 16,40.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Alesi, Baldi Carlo e Bova.

Discussione del disegno di legge: Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (3757) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Marzotto: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi (1559) e dei deputati Lenti ed altri: Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione (2550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (3757) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Marzotto « Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi » (1559) e dei deputati Lenti e Gelmini « Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione » (2550).

Il Relatore, onorevole Colleoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

COLLEONI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3757, approvato dal Senato nella seduta del 26 gennaio 1967 (stampato n. 895), unitamente alle proposte di legge dei colleghi Marzotto (n. 1559), Lenti ed altri (n. 2550), concerne la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi con particolare riferimento alla esigenza di aggiornare la legge 5 febbraio 1934, n. 305, e del relativo importante regolamento.

Ma prima di esporre il contenuto e le finalità che i progetti di legge in discussione si propongono di raggiungere, per una migliore comprensione della materia, non è forse inopportuno, anzi il Relatore lo ritiene necessario, far precedere alcune nozioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei metalli preziosi e dei sistemi in uso per classificarli in base al contenuto di fino (metallo puro) che entra nella composizione delle leghe per oreficeria.

I metalli preziosi che, in base alla nostra legislazione, dobbiamo prendere in esame sono l'oro, l'argento, il platino, il palladio e l'iridio.

Anzitutto l'oro con il rame è il solo metallo colorato esistente in natura. È di gran lunga il più malleabile tanto che è possibile ridurlo in foglie sottilissime, dello spessore di un decimillesimo di millimetro ed allora assume un caratteristico colore verde. Il suo punto di fusione è attorno a 1050 gradi centigradi e ha un peso specifico compreso fra 19,48 e 20,3 quest'ultimo corrispondente a un particolare stato allotropico. In natura lo si trova sotto forma di polvere, di pagliuzze e di pepite, nel qual caso può anche raggiungere pesi considerevoli, come quella rintracciata in California nella « Morgan Mine » e che aveva l'eccezionale peso di 127 chilogrammi !

L'oro forma leghe con il mercurio, l'argento, il rame, il platino: con il mercurio costituisce un particolare amalgama che è alla base del processo di raffinazione dei minerali auriferi. (Amalgazione con mercurio e distillazione in storte di ferro, successiva cianurazione dei fanghi amalgamati residui).

Le leghe di oro e argento sono le più dure, le più elastiche e fusibili. L'estrema malleabilità dell'oro e la sua duttilità ne consentono, se allo stato puro, la saldatura a temperatura normale; in oro particolarmente puro sono gli oggetti di oreficeria fabbricati dagli antichi: (etruschi, faraoni, greci). Invece le leghe oggi in uso sono costituite da due parti di oro e da una di argento; con il 50 per cento di argento scompare il colore giallo. Nella gioielleria la

proporzione di argento è variabile a seconda del titolo e comporta normalmente anche piccole aggiunte di rame.

Le leghe oro-rame hanno una composizione che oscilla fra il 10 e il 12 per cento di rame.

L'argento è più duro dell'oro, fonde a 960° gradi centigradi e ha peso specifico (10,1 — 11,1), è il miglior conduttore elettrico e in natura lo si trova facilmente unito a piombo e antimonio (piombo argentifero nei giacimenti di blende e calamine).

La lega di argento più nota è quella con il rame; leghe al 700 per mille e con titoli superiori in argento. Il rame conferisce una maggior durezza alla lega d'argento.

Il platino deriva il suo nome dallo spagnolo plata (argento); da qui la derivazione « platino » argento di minor valore, almeno così era considerato agli inizi della sua scoperta; ha peso specifico 21.45 e punto di fusione attorno ai 1770 gradi centigradi.

Il palladio si trova spesso in natura associato al platino, ha peso specifico 11,5, punto di fusione a 1549 gradi centigradi.

L'irridio (che ha peso specifico 22,4 e fonde a 2440 gradi) è spesso associato al platino e al palladio ed è equiparato al platino come metallo prezioso.

Normalmente questi metalli perché inattaccabili dagli acidi hanno largo impiego in delicati strumenti di laboratorio e anche nell'industria, per la costruzione di filiere per fibre artificiali, oppure in misure campione come il metro di Sèvres (laboratorio internazionale per pesi e misure di campione).

Avendo così completato le notizie di carattere generale sui metalli preziosi, possiamo ora approfondire le nostre conoscenze sui titoli delle leghe usate per la fabbricazione dei gioielli o di preziosi.

Un metallo prezioso destinato al commercio si caratterizza con tre elementi: il fino, la lega e il grezzo.

Fino più lega, danno il grezzo. Il titolo rappresenta il fino espresso in decimali del grezzo (precisamente in millesimi), vale a dire la quantità di metallo prezioso puro contenuto nel grezzo.

La lega è l'aggiunta che si fa al fino anche in vista di migliorare le caratteristiche di lavorabilità del metallo prezioso.

I titoli più importanti per l'oro sono i seguenti:

1000 millesimi (oro puro) corrispondente a 24 carati;
750 millesimi = 18 carati;
583 millesimi = 14 carati.

Anche se meno noti, sono usati i titoli 375, 500, 563, 625, 673. Per l'oro la lega più usata è quella a base di argento, precisamente 250 di argento, 750 di oro, oppure quella con il 300 di argento.

L'oro bianco comprende palladio, argento, nichel e ferro.

Gli inglesi che hanno la titolazione in carati usano aggiungere al titolo le due lettere *B* (*better*, migliore) e W (*worse*, peggiore) a seconda che il contenuto di fino è sopra o sotto il titolo.

Nella nostra legislazione è fatto divieto di esprimere il titolo in carati; il decimale che esprime il fino deve risultare dal marchio che fabbricanti e commercianti sono tenuti ad applicare al metallo e agli oggetti preziosi mediante apposito punzone fornito dall'Ufficio provinciale del saggio dei metalli preziosi.

Per l'argento, le leghe per gioielleria sono fatte con titolo a 900, 925 millesimi; per il vasellame il titolo è a 950; tutto il resto è a titolo 800.

Per gli oggetti in platino, iridio, palladio il titolo ufficiale è a 950 millesimi.

Normalmente i tipi di punzone usati sono tre: il punzone che consente di individuare il fabbricante, il punzone che specifica il titolo e infine quello di garanzia dell'Ufficio del saggio.

Con queste note illustrative può considerarsi chiusa la parte introduttiva. A questo punto è necessario esaminare, sia pure in via breve, i precedenti della legislazione attualmente in vigore.

* * *

La legge che ci interessa è la n. 305 e il relativo regolamento. La legge ha subito dal 1934 ad oggi alcune modifiche in correlazione soprattutto alle esigenze belliche e post-belliche.

Il capitolo primo riguarda i titoli e le tolleranze (articoli 1-4): prescrivono che i lavori di platino, oro e argento debbono corrispondere al titolo legale e portare impresso il marchio previsto dalla legge. Il titolo o proporzione o fino del metallo prezioso contenuto nell'oggetto si esprime in millesimi escludendo ogni indicazione in carati. I titoli legali sono i seguenti:

platino 950 millesimi;
oro 750, 585, 500, 333 millesimi;
argento 925, 800 millesimi.

Per l'oro e l'argento sono ammessi titoli superiori a 750 e 925 millesimi.

Nei lavori di platino l'iridio è considerato come platino.

Le tolleranze permesse sono le seguenti:

5 millesimi per il platino;
2 millesimi per l'oro;
3 millesimi per l'argento.

A seconda dei tipi di lavorazione le tolleranze mutano in relazione alle difficoltà di fabbricazione e arrivano fino a 20-25 millesimi nei lavori di filigrana, in stile etrusco o a piccole maglie.

Il capitolo secondo riguarda i marchi di identificazione.

Vi si prescrive che le materie prime in lastre, lingotti, laminati, ecc. debbono portare impresso il marchio del fornitore legalmente depositato, il titolo in millesimi, e, a richiesta dell'acquirente interessato, il marchio di garanzia dell'Ufficio del saggio dei metalli preziosi. Il marchio deve essere visibile e risulta composto dalla sigla specifica per ogni provincia e dal numero progressivo assegnato a ciascuna fabbrica dall'Ufficio del saggio; il numero deve essere incorporato nel disegno della sigla della provincia. Il titolo in millesimi viene invece punzonato con una losanga che lo contiene al suo interno, per l'oro, e una figura ovale per l'argento.

Il marchio è fornito su richiesta degli interessati dall'Ufficio del saggio dei metalli preziosi della provincia mentre l'esecuzione della matrice dalla quale ricavare il marchio punzone, è riservata alla zecca dello Stato.

Precise prescrizioni regolano le modalità di punzonatura degli oggetti. È fatto obbligo a chi fabbrica, commercia, importa metalli preziosi greggi o oggetti contenenti platino, oro e argento di richiedere la registrazione del proprio marchio di identificazione.

Gli oggetti importati possono essere posti in vendita purché il titolo risponda o sia superiore a uno di quelli ammessi nel territorio della Repubblica e ciò risulti dal marchio.

Sono previste le esenzioni dall'obbligo del marchio. Gli oggetti destinati all'esportazione non sono soggetti agli obblighi di legge.

Il capitolo terzo fa divieto di imprimere il titolo in millesimi e il marchio per tutti gli oggetti placcati, rinforzati, dorati, argentati.

Nel capo quarto si parla delle responsabilità e si prescrive che la vendita delle materie prime e di oggetti fra produttori e commercianti deve essere in ogni caso accompagnata da regolare fattura con tutte le indicazioni (qualità del metallo, titolo, marchio) idonee ad identificare l'oggetto. Il venditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo, salvo il diritto di rivalsa.

Il capo quinto riguarda i problemi della vigilanza, i compiti e le procedure da osservare da parte degli ispettori metrici nelle loro funzioni di controllo durante i sopraluoghi nei locali adibiti alla produzione e al commercio. Sono previste altresì le modalità di ricorso all'autorità giudiziaria per le infrazioni alla legge.

Il capo sesto riguarda le sanzioni per le violazioni delle norme contenute nella legge.

Infine, nel capo settimo sono previste disposizioni generali inerenti alle situazioni in essere relative alle giacenze, alle tasse per il rinnovo annuale della patente, alle domande per la concessione dei marchi.

La legge 5 febbraio 1934, n. 305, ha subito diverse modifiche. Riassumiamo le più importanti.

Legge 17 luglio 1934, n. 648: ne estende la disciplina al palladio e agli oggetti di palladio.

Il regolamento, approvato con legge 27 dicembre 1934, n. 2393, e modificato il 2 aprile 1948, con decreto legislativo n. 206, riguarda i diritti dovuti per il saggio dei metalli.

Il decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 343, revoca le disposizioni del 1941 relative al divieto di alienazione dei metalli preziosi.

Altri decreti riguardano l'abolizione del divieto di commercio delle monete d'oro e d'argento, il rilascio del punzone marchio e le sue dimensioni, l'abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva di metalli preziosi.

La legge del 1934 ha subito limitazioni, vincoli e restituzione alla sua struttura originale in relazione alle vicende belliche e post belliche.

* * *

Il 2 dicembre 1964 il Governo presentava al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 895 riguardante « La disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi ».

Abbiamo visto che la precedente disciplina della materia rispecchiava lo stato della tecnica degli anni trenta per quanto concerne la lavorazione dei metalli preziosi. Il Ministero, in seguito allo sviluppo del settore merceologico, all'aumento sensibile del numero delle aziende e degli addetti, e allo straordinario *boom* dell'esportazione, ha ritenuto di giungere, sulla base anche del progresso tecnico,

ad una più razionale regolamentazione della materia. Anzi, è proprio il progresso tecnico ad essere determinante dell'esigenza di riforma legislativa del settore.

Infatti gli studi svolti in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche e con le categorie economiche interessate hanno ormai messo in chiaro l'opportunità di modificare le tolleranze su titoli dichiarati delle materie prime di tutti i metalli preziosi nonché su titoli legali degli oggetti in oro e argento fabbricati dalle imprese artigiane e industriali.

Il numero delle quali è andato continuamente dilatandosi negli ultimi trenta anni, specie nell'immediato dopoguerra come risulta dalla tabella riportata (tabella *A*).

TABELLA *A*.

IMPRESE ORAFE — DISTRIBUZIONE TERRITORIALE E NUMERO DI ADDETTI

LOCALITÀ	Totale imprese	Numero addetti	Imprese industriali	Numero addetti	Imprese artigiane	Numero addetti
Arezzo	96	1.645	15	1.200	75	447
Bologna	71	198	—	—	—	—
Firenze	247	800	6	207	241	593
Valenza	385	4.500	30	1.273	355	3.327
Varese	65	403	14	315	51	88
Verona	13	483	—	—	—	—
Vicenza	219	2.503	23	1.200	196	1.303
TOTALE	1.096	10.532	88	4.195	918	5.768
			Media addetti 47,5		Media addetti 6,2	

Si tratta di imprese di piccole e medie dimensioni ove l'occupazione raggiunge un massimo di trecento unità con una media di 50 addetti nelle imprese industriali e di 6 nelle imprese artigiane (contro le 15.000 unità delle imprese orafe degli USA). Le nostre imprese trovano i limiti al loro sviluppo nella ristrettezza del mercato che hanno a disposizione e nel tipo di produzione realizzata. Dove infatti si realizzano produzioni prevalentemente a mano, la lunghezza del ciclo di produzione con notevole immobilizzo di capitali, la varietà dei lavori impostati, la difficoltà di impiego di manodopera altamente qualificata, limitano necessariamente le dimensioni della impresa.

L'andamento del commercio con l'estero dei preziosi ha assunto un ritmo che è veramente notevole e pertanto è opportuno che il prodotto italiano possa offrire il massimo di garanzia circa l'esattezza dei titoli sui metalli e sugli oggetti preziosi.

L'ascesa dell'esportazione dell'oreficeria italiana non ha equivalenti in altri settori merceologici.

La riprova l'abbiamo nella seguente tabella (tabella *B*):

TABELLA *B*.

(milioni di lire)

MERCE	1964	1965	1966
Minuterie e gioiellerie ecc. V.D. 71.12	33.668	43.465	53.301
Oreficeria di metalli preziosi ecc. V.D. 71.13 . .	2.410	2.788	2.899
Altri lavori di metalli preziosi ecc. V.D. 71.14 . .	187	641	1.983
Lavori di perle fini e di pietre preziose V.D. 71.15	48	34	62
TOTALE . . .	36.313	46.928	58.245

Importanti sembrano al Relatore le seguenti note del Ministero del commercio estero:

« Se si considera che nel 1959 l'esportazione era poco più di 4,6 miliardi e nel 1961 di 17,3 miliardi, non si può fare a meno di constatare il prodigioso sviluppo dell'esportazione di questo settore merceologico: Tale sviluppo è connesso con l'aumentato potere di acquisto delle popolazioni. Le prospettive sono quindi molto favorevoli.

L'oggetto prezioso accoppia al fattore distinzione ed eleganza il non meno determinante interesse per il valore duraturo, perenne, che si può tramandare alle future generazioni.

L'insorgere di nuove e più larghe richieste determina lo sviluppo di lavorazione in serie, cui seguono esigenze sempre più complesse, meno immediate e cioè più studiate e raffinate. Così all'aumento della produzione di serie segue una maggiore richiesta di oggetti di qualità superiore.

La tabella *B* suriportata precisa nel dettaglio l'evoluzione del commercio estero dei prodotti di oreficeria. La voce merceologica minuterie ed oggetti di gioielleria – la più consistente dell'intera gamma dei prodotti del settore – registra 33,67 miliardi nel 1964, 43,5 nell'anno successivo e 59,3 nel 1966. Il comparto più importante di questa voce doganale è quello delle minuterie di oro e di platino con 46,109 miliardi, di cui 20,6 miliardi di lire esportati in Germania (R.F.T.), 6,1 miliardi in Svizzera, 4,7 miliardi negli Stati Uniti e 2,6 miliardi in Olanda.

Segue la voce oreficerie di metalli preziosi con 2,41 miliardi nel 1964, 2,8 miliardi nel 1965 e 2,9 miliardi nel 1966.

Infine, la voce altri lavori di metalli preziosi che parte da 187 milioni nel 1964 e raggiunge, nel 1966, la cifra di 1.983 milioni di lire ».

Si tratta di un incremento imprevedibile, anche se non mancarono in passato fenomeni analoghi. Proprio perché nel 1960 era stata già registrata una tendenza estremamente favorevole non si pensava al proseguimento con ritmi analoghi fino al 1966, ma piuttosto al consolidamento delle posizioni acquisite.

I nostri principali mercati di sbocco sono quelli della Germania federale, degli Stati Uniti e della Svizzera. Altri sbocchi commerciali importanti sono dati dalla Francia, dall'Austria, ma tutti largamente inferiori alla corrente tedesca.

Quel che più giova segnalare è che l'aumento segnato dalle esportazioni di prodotti di oreficeria sia avvenuto particolarmente verso la Germania federale, paese largamente qualificato per la propria produzione e con un mercato di non facile acquisizione. Segno indubbio della spiccata qualità tecnica ed estetica delle nostre produzioni.

Ma è ancora più degno di nota il fatto che l'aumento sia avvenuto verso il maggiore Paese del MEC, un mercato vasto e capace di assorbire notevoli quantitativi di prodotti dell'industria italiana.

* * *

In linea di massima i problemi dell'esportazione non differiscono dai normali problemi riguardanti tutti i prodotti dell'artigianato.

Anche in questo settore si lamentano le consuete difficoltà organizzative nello svolgimento del commercio con l'estero.

In questi ultimi tempi non sono mancate iniziative per far fronte alle elementari necessità degli scambi con l'estero, quali la concentrazione di aziende per la vendita, la costituzione di uffici di vendita unici per più ditte, il raggruppamento di più aziende per la organizzazione di mostre permanenti e mostre mercato.

Queste concentrazioni, questi collegamenti, hanno conseguito indubbiamente notevoli risultati che dimostrano l'opportunità dell'istituzione di ulteriori collegamenti o addirittura dell'adozione di comuni programmi di lavoro nell'ambito della categoria.

È certamente necessaria una propaganda su scala mondiale della oreficeria e gioielleria italiana. Oltre la presenza nelle fiere mercato all'estero, si sente la necessità di utilizzare tutti i mezzi più moderni di promozione, che vanno dalle riviste ai *depliants*, alla radio, alla TV, alla proiezione di documentari, all'utilizzo della cosidetta pubblicità scientifica, che riesca a far conoscere agli acquirenti di tutto il mondo la preminenza artistica dell'oreficeria italiana.

Un problema particolare riguarda la tolleranza sul titolo.

L'attuale legislazione, che permette una tolleranza sul titolo, si traduce in pratica nel determinare illecite concorrenze con la immissione sul mercato di oggetti sotto titolo. I riflessi di tale situazione, negli scambi con l'estero, portano alla necessità di eseguire lavorazioni particolari per i committenti esteri per garantire sempre e per qualsiasi parte degli oggetti, compresa la saldatura, lo stesso titolo del metallo. Di conseguenza, e per il titolo e per il modo e il tempo di fabbricazione, si ha un'alterazione dei costi raffrontati a quelli della normale produzione.

E ciò in quanto una mancata strettissima osservanza di tali esigenze dei Paesi esteri provoca rese di merce e quindi aggravio di oneri con conseguente grave disagio per la categoria.

Il provvedimento è necessario perché conferirà ad essa una capacità di resistere contro i traffici « sottobanco » e contro le produzioni clandestine o quasi che turbano i mercati e sviano il pubblico.

La Tabella *C* offre il dettaglio dei prodotti di oreficeria e gioielleria esportati.

La Tabella *D* completa il quadro delle nostre esportazioni.

TABELLA C.

ESPORTAZIONI ITALIANE DEI PRODOTTI DI OREFICERIA E GIOIELLERIA

(in milioni di lire)

PRODOTTI	1964	1965	Variazione %	1966	Variazione %	ANNOTAZIONI
Minuterie, oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi. Abbozzi e loro parti (V.D. 71.12/012)	402	3.254	+ 709,5	6.797	+ 108,9	Paesi acquirenti nel 1966: Paesi Bassi, Germania Federale, Svizzera, Usa.
Altri, comprese le perle fini incastonate o montate di argento anche dorato o platinato (V.D. 71.12/04)	328	241	— 26,5	229	— 5,0	
Idem di argento dorato o platinato, di oro platinato (V.D. 71.12/013) di platino e metalli del gruppo platino/017	32.900	39.801	+ 21,0	46.109	+ 15,8	
Minuterie ed oggetti di gioielleria di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi. Abbozzi e loro parti (V.D. 71.12/016)	9	16	+ 77,8	21	+ 31,2	
Altri, comprese le perle fini incastonate o montate, placcati o ricoperti d'argento placcati o ricoperti d'argento placcati o ricoperti di oro o di platino o di metalli del gruppo platino (V.D. 71.12/014,015)	29	153	+ 427,6	145	— 5,2	
TOTALE oggetti di minuterie, di gioielleria e di altri lavori	33.668	43.465	+ 29,1	53,301	+ 22,6	
Oggetti di oreficeria e loro parti di metalli preziosi. Abbozzi e loro parti (V.D. 71.13/004)	68	45	— 33,8	30	— 33,3	Paesi acquirenti nel 1966: Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania Federale, Svizzera, Austria, Panama. USA.
Altri di argento anche dorato o platinato (V.D. 71.13/006)	44	563	—	574	+ 2,0	
Idem di argento dorato o platinato, di oro platinato, di platino o di metalli del gruppo platino (V.D. 71.13/5,14)	2.277	2.053	— 9,8	1.687	— 17,8	
Oggetti di oreficeria e loro parti di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi. Abbozzi e loro parti (V.D. 71.13/015)	6	8	+ 33,3	16	+ 100,0	
Altri placcati o ricoperti di argento placcato o ricoperti di oro o di platino o di metalli del gruppo del platino (V.D. 71.13/16, 17)	15	119	+ 693,3	592	+ 397,5	
TOTALE oggetti di oreficeria	2.410	2.788	+ 15,7	2.899	+ 4,0	

TABELLA D.

PRODOTTI	1964	1965	Variazione %	1966	Variazione %	ANNOTAZIONI
Altri lavori di metalli preziosi. Abbozzi e loro parti (V.D. 71.14/004)	11	5	— 54,5	2	— 60,0	Paesi acquirenti nel 1966: Paesi Bassi, Jugoslavia, Romania, Bulgaria, Albania.
Altri di argento, anche dorato o platinato, per usi industriali (V.D. 71.14/006, 007)	86	113	+ 31,4	288	+ 154,9	
Altri (V.D. 71.14/08, 017)	80	490	+ 512,5	1.681	+ 243,1	
Altri lavori di metalli placcati	10	33	+ 230,0	12	— 63,6	
TOTALE altri lavori metalli preziosi	187	641	+ 242,8	1.983	+ 209,4	
Lavori in perle fini. Collane, braccialetti ed altri lavori di perle fini semplicemente infilate (V.D. 71.15/01, 04)	28	15	— 46,4	24	+ 60,0	Paesi acquirenti nel 1966: Non indicati.
Lavori di pietre preziose e simili. Lavori di pietre preziose e semipreziose (V.D. 71.15/05, 0,6, 0,7, 08, 11, 12, 13)	20	19	— 5,0	38	+ 100,0	
TOTALE lavori di perle fini e di pietre preziose e semipreziose	48	34	— 29,1	62	+ 82,4	
TOTALE generale di minuterie, gioiellerie, Oreficeria e altri lavori (V.D. 71,12; 71.13; 71.14; 71.15)	36.313	46.928	+ 29,2	58.245	+ 24,1	Paesi acquirenti nel 1966: Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Federale, Regno Unito, USA.
Minuterie di fantasia di metalli comuni anche argentati, dorati o platinati (V.D. 71.16)	2.383	2.419	+ 1,5	3.252	+ 34,4	

Le indicazioni date in precedenza sulla dimensione del settore e sul valore delle esportazioni debbono essere completate da alcune considerazioni sulle nuove possibilità offerte dalle leghe per saldature.

Gli stessi metalli preziosi, come abbiamo visto, sono posti in commercio sotto forma di leghe intendendosi che la lega è il risultato dell'incorporamento di almeno un metallo in un altro.

Fra le possibili composizioni centesimali di due o più metalli ne esiste una che fonde a temperatura costante per tutta la durata del passaggio di stato. Queste leghe « eutettiche » hanno temperatura di fusione che è la più bassa che si riscontra fra le possibili composizioni della lega, inferiore anche alla temperatura di fusione del metallo più fusibile.

Nessuna lega eutettica è adottata in fonderia perché sarebbe difficilmente saldabile, invece leghe saldanti o brasanti a basso punto di fusione consentono di mantenere lo stesso titolo degli oggetti da saldare.

Piccole aggiunte di cadmio consentono l'abbassamento del punto di fusione e hanno contemporaneamente il pregio di non influire sul titolo complessivo del metallo del gioiello. La volatizzazione per basso punto di ebollizione di alcuni componenti le leghe brasanti durante il processo di saldatura lascia quest'ultima allo stesso titolo dell'oggetto.

Nella relazione presentata al Senato è detto quanto segue:

« Nel capitolo primo è prevista l'innovazione più sostanziale del disegno di legge, rispetto alla disciplina vigente, consistente nell'abolizione completa delle tolleranze sul titolo dichiarato delle materie prime di tutti i metalli preziosi (in lingotti, verghe, lastre, laminati, profilati vari, ecc.) nonché sui titoli legali degli oggetti in oro e in argento.

Restano, invece, tuttora ammesse le tolleranze sui lavori in platino e palladio (articolo 6).

La discriminazione tra i due gruppi di metalli è imposta da esigenze di natura essenzialmente tecnica, in relazione alle caratteristiche fisiche e chimiche dei metalli stessi e dalla diversità dei processi tecnologici di lavorazione, nonché in funzione del vario grado di attendibilità ottenibile in sede di analisi quantitativa delle leghe (saggio dei metalli preziosi), da metallo a metallo.

Per quanto concerne l'oro, la possibilità di eliminare totalmente ogni tolleranza sul titolo del metallo prezioso deriva dai notevoli progressi ottenuti, negli ultimi anni, nella preparazione delle leghe « brasanti » (leghe per saldature). Dette leghe, in passato, per poter essere impiegate a temperature convenientemente inferiori a quelle di rammollimento o di fusione dei pezzi da congiungere, dovevano avere un titolo notevolmente inferiore a quello dell'oro contenuto nei pezzi stessi (per esempio: 600/1000 invece di 750/1000); di conseguenza il loro impiego comportava necessariamente una diminuzione del titolo globale del prodotto finito.

Ecco perché le tolleranze restano, allo stato attuale della tecnica, in buona parte superflue ».

La notevole approssimazione (dell'ordine da 0,1 fino a 0,05 millesimi) ottenibile nelle operazioni di saggio delle leghe d'oro ci dà la certezza che i mezzi e i metodi di analisi sono adeguati alla valutazione dell'esatto titolo delle leghe stesse, sia nella fase di produzione e trasformazione, sia in sede di contestazione sulla composizione della lega.

Il Relatore ritiene che per quanto concerne l'eliminazione delle tolleranze per l'oro e le limitazioni per il platino e il palladio la nuova legge risponda allo stato attuale delle tecnologie.

Le tolleranze previste ai punti *b*) e *c*) dell'articolo 6, il Senato ha ritenuto estenderle ai lavori in argento, con le modalità da prevedersi nel futuro regolamento di approvazione; anche su questo il Relatore si dichiara d'accordo. Sono concessioni più ampie di quelle previste dall'originario disegno di legge e possono venire incontro a talune richieste dei fabbricanti.

Così il Relatore ritiene superate le osservazioni fatte su eventuali maggiori costi conseguenti all'eliminazione delle tolleranze per l'oro. È solo questione di livello del titolo, con o senza tolleranza di fabbricazione.

Il vantaggio per chi operi con sistemi moderni (ammesso che sussistano diverse capacità nel produrre leghe e nel fabbricare oggetti da parte dei produttori) sussiste sempre, con o senza tolleranze, non essendoci più, per l'oro, difficoltà a produrre la lega di titolo voluto.

Così ritiene siano superabili le critiche mosse al Senato circa la variabilità del titolo per effetto di fusioni fatte per centrifugazione che comporterebbero una diversificazione nella lega (stratificazione in funzione del peso specifico dei componenti la lega).

Si tratta di fusioni effettuate in forme di cristobalite (anidride silicica $Si\ O_2$ stabile

fra i 1470° e i 1710° centigradi), e quindi perfettamente adatta per fusioni con modelli « a cera fusa ».

Si oppongono alle forze di segregazione fra i componenti le leghe in fase di solidificazione, anche se centrifugate, la naturale forza di coesione molecolare fra le particelle della massa fluida, la formazione di cristalli misti e di eutettici, l'azione di omogeneizzazione conferita, successivamente, all'oggetto fuso con la « ricottura » e la « bonifica », operazioni ben note ai metallurgisti.

La tecnologia e le modalità di fusione comportano poi sempre una coda di colata e appendici che sono le teste dei montanti di fusione. Dato e non concesso che la massa iniettata avesse subito delle disaggregazioni, i metalli più leggeri si sarebbero portati nelle appendici di fusione che vanno tagliate a operazione compiuta.

Il metodo della centrifugazione è stato iniziato proprio dagli odontotecnici nelle leghe per protesi dentarie, che per la loro specifica destinazione richiedono la più assoluta omogeneità di struttura sia dal punto di vista meccanico che chimico, pena la inutilizzabilità dell'oggetto.

I metalli delle protesi (prevalentemente oro e platino pur essendo i meno miscibili) danno luogo a leghe perfettamente rispondenti agli scopi della tecnica odontoiatrica.

Ciò premesso, la tecnica della fusione per centrifugazione è tale da non richiedere particolari tolleranze di lavorazione. Nel regolamento bisognerà, come è ovvio, tener presente gli inevitabili errori di analisi (da non confondersi con le tolleranze). Tali errori, allo stato attuale risultano contenibili fra lo 0,1 e lo 0,8 per mille, e cioè inferiori a un millesimo di titolo.

Altro punto controverso della nuova legge: i poteri degli ufficiali e degli agenti del servizio metrico.

All'articolo 14 della legge del 1934 sono previste, fra le facoltà degli ispettori metrici, quella di accedere nei locali adibiti alla produzione o al commercio degli oggetti preziosi, di verificare le merci ivi giacenti o in lavorazione, di controllare la rispondenza del titolo, e infine quella di sottoporre coattivamente al saggio gli oggetti su cui vi siano dubbi sulla rispondenza del titolo o per sospetta frode.

Nessuno ha affacciato lamentele dal 1934 ad oggi: almeno non risultano, e non si vede perché gli interessati dovrebbero mutare comportamento di fronte alle stesse verifiche del passato.

L'unica differenza fra la vecchia e la nuova disciplina (Capitolo V articoli 21, 22, 23 e 24) è che la nuova legge, forse più onestamente, nel caso di sottoposizione a saggio di analisi dell'oggetto, non tace sulla sua sorte!

È naturale che come per il passato, così in futuro, l'oggetto subirà un deterioramento.

Il disegno di legge approvato dal Senato ha introdotto alcune modifiche al progetto originale del senatore Medici. Risultano chiaramente dalla comparazione dei testi.

In riassunto, il contenuto per capitoli è il seguente:

Il capitolo I (articoli da 1 a 6) concerne i metalli preziosi e i loro titoli legali.

Enumera i metalli preziosi assoggettati alla disciplina del titolo, unitamente a quella del marchio del produttore o dell'importatore, per la loro identificazione.

Nello stesso capitolo è prevista l'innovazione più sostanziale del disegno di legge, consistente nell'abolizione completa delle tolleranze sul titolo dichiarato delle materie prime di tutti i metalli preziosi (in lingotti, verghe, lastre, laminati, profilati, ecc.), nonché sui titoli legali degli oggetti d'oro.

Il Senato ha ritenuto di estendere le tolleranze di cui ai punti *b*, *c*, dell'articolo 6 e connesse, per ragioni tecnologiche, agli oggetti di platino e palladio, anche agli oggetti d'argento. Il vostro Relatore è d'accordo.

Per l'articolo 5 gli sembra invece opportuno ripristinare, nel primo capoverso, la dizione del disegno di legge ministeriale, sostituire « e » ad « o ». Accetta il criterio di reciprocità del secondo capoverso.

Il capitolo II (articoli da 7 a 16) concerne il marchio di identificazione.

Si stabiliscono le norme per la concessione del marchio di identificazione, le sue caratteristiche, il modo d'impiego, le disposizioni circa l'apposizione del titolo.

Per agevolare il necessario controllo sulla concessione dei marchi è prevista l'istituzione di un registro presso le Camere di commercio per coloro che vendono metalli e fabbricano o importano oggetti preziosi. È prevista la pubblicazione di un registro nazionale da farsi ogni anno a cura del Ministero dell'industria.

Sono previsti gli obblighi e le modalità per ottenere i marchi, i diritti erariali, le ammende eventuali e le ipotesi di cancellazione dall'albo.

I marchi di identificazione sono fabbricati ricavandoli dalle « matrici », costruite unicamente dalla zecca dello Stato.

All'articolo 14 sono indicati i casi di esenzione dall'obbligo di apporre il marchio, la disciplina degli oggetti da esportare e della loro eventuale vendita sul mercato interno.

Il capitolo III (articolo 17) riguarda gli oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista, il divieto di imprimere indicazioni del titolo sugli stessi e la loro disciplina.

Il capitolo IV (articoli 18 e 19) definisce le responsabilità del rivenditore, rispetto al titolo dichiarato e le garanzie da offrire ai commercianti da parte dei produttori.

Il capitolo V (articoli da 20 a 27) tratta della vigilanza e delle sanzioni. Vi sono contenute le innovazioni più rilevanti dopo quelle del Capitolo I, rispetto alla legge del 1934. Prevede l'estensione della qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria al personale degli uffici metrici e la loro identificazione, l'ampliamento delle facoltà circa il controllo e il prelevamento degli oggetti, la possibilità di distruggere o deformare l'oggetto per effetto delle operazioni di saggio e la non responsabilità nel caso che dalle analisi non risulti alcuna infrazione al titolo.

Sono pure previste le sanzioni per infrazione alle norme della legge, nonché la disciplina della conservazione di frammenti dell'oggetto prelevato per eventuali perizie.

Al paragrafo *c*) dell'articolo 26 il Relatore si riserva di proporre un emendamento a salvaguardia del commerciante che ha acquistato in buona fede oggetti preziosi che risultino di titolo inferiore a quello legale.

Il Capitolo VI contiene le norme finali e transitorie e precisamente fissa le modalità per la sostituzione dei marchi per chi ne è già in possesso, nonché le modalità e i limiti di tempo per lo smercio del materiale esistente in commercio prima dell'entrata in vigore della legge, l'istituzione di laboratori statali di saggio e il relativo stanziamento di fondi per l'esercizio.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, la copertura è assicurata dalle maggiori entrate previste dall'articolo 1 della legge.

Le proposte di legge dei colleghi Marzotto e Lenti meritano, non solo per l'abbinamento al disegno di legge governativo, alcune note illustrative.

La proposta Marzotto n. 1559, costituita essenzialmente dagli articoli 2 e 3, ha anticipato sia per i metalli (platino e palladio) che per i valori delle tolleranze, esattamente il contenuto dell'articolo 6 del disegno di legge e pertanto ritengo che il presentatore possa essere soddisfatto e considerare assorbita la sua proposta di legge.

La proposta di legge Lenti e Gelmini n. 2550, assai più complessa e articolata, segue in linea di massima lo schema del disegno di legge.

Eccone le caratteristiche: considera assimilati al platino non solo l'iridio, ma tutti i metalli del gruppo del platino (i tre leggeri rutenio, rodio e palladio, peso specifico ~ 12; i pesanti osmio, iridio e platino, speso specifico ~ 21).

Per gli oggetti importati presuppone anche il marchio di identificazione dell'importatore, norma su cui il vostro Relatore si dichiara d'accordo (ritorno alla dizione ministeriale).

L'articolo 6 prevede un sistema di tolleranze nel quale è disciplinato anche l'oro, esplicitamente escluso dal disegno di legge ministeriale.

Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mi sembrano abbiano un contenuto non dissimile, salvo varianti, rispetto a quelli del disegno di legge ministeriale e così dicasi per gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 nei confronti dei corrispondenti del disegno di legge.

Invece gli articoli 20 e 21 prevedono maggiori cautele a difesa dei fabbricanti per il prelievo e l'opera dei funzionari addetti alla vigilanza ai quali si addebitano gli eventuali danni.

Così la predetta disciplina non si discosta molto dal testo approvato dal Senato.

Analoghe considerazioni si possono fare per le disposizioni transitorie e si ritiene che sostanzialmente le due proposte di legge possano riconoscersi nel testo approvato dal Senato.

Con la relazione scritta richiesta dai colleghi, il Relatore considera esaurito il suo compito, e, salvo alcuni emendamenti ai quali ha fatto cenno nelle pagine precedenti, ritiene che si possa approvare il disegno di legge n. 3757 nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Colleoni per la dettagliata relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

LENTI. La relazione va immediatamente elogiata per la ricchezza della documentazione, soprattutto in confronto alla precedente grama relazione ministeriale che aveva accompagnato il disegno di legge al Senato. Quindi si creano adesso per tutti i colleghi le condizioni sufficienti per poter esprimere i loro giudizi con maggior possibilità di ponderazione e di valutazione, essendo la materia solo apparentemente di scarso rilievo. In realtà si tratta della nuova legge quadro per l'oreficeria. È chiara quindi l'importanza che la legge riveste per la categoria interessata e per gli effetti che ne deriveranno nell'esportazione, così rigogliosa in questo settore.

Nella scala merceologica delle esportazioni l'oreficeria occupa il sesto posto. Forse nel 1966, in cui si confermano gli incrementi registrati gli anni precedenti, sarà stato conquistato un ulteriore gradino in questo settore.

L'importanza della materia mi pare implichi una richiesta preliminare, onde consentire una discussione veramente seria ed approfondita dell'argomento, quella cioè di avere stampata a nostra disposizione la relazione ora lettaci dal Relatore.

Inoltre poiché abbiamo in discussione tre provvedimenti che riguardano la stessa materia, ritengo che la preparazione di una sola tavola sinottica sia insufficiente. Penso pertanto che si debba addivenire alla costituzione di un Comitato ristretto, per studiare nel tempo dovuto la materia, che per gran parte è stata elaborata in modo egregio dall'altro ramo del Parlamento. Comunque nuovi elementi sono affiorati durante il tempo intercorso tra il dibattito al Senato ed oggi, soprattutto circa la possibilità o meno di consentire una tolleranza negli elaborati di oreficeria.

Mi permetto di anticipare in questa sede che le considerazioni svolte al Senato dal Relatore e le conclusioni dell'onorevole Colleoni su questa fondamentale questione poggiano su di una sostanzialmente errata valutazione dei fatti medesimi. Da ciò deriva la necessità di un incontro, di una verifica, di un approfondimento della materia attraverso un Comitato ristretto.

Desidero poi rivolgere una terza richiesta espressamente all'onorevole Presidente. Poiché buona parte di ciò che dobbiamo discutere investe questioni di ordine giuridico, attinenti direttamente alla competenza della IV Commissione della Camera, penso sia opportuno sollecitare il parere di quella Commissione.

MARZOTTO. La proposta di legge n. 1559, che ho presentato sulla materia, porta la data del 20 luglio 1964. Un anno dopo è venuta la proposta di legge n. 2550 degli onorevoli Lenti e Gelmini. In seguito il Governo ha presentato un disegno di legge, che ha assorbito nella sostanza la mia proposta di legge.

Sotto questo profilo non posso che dichiararmi totalmente sodisfatto nel vedere recepita alla lettera e nella sostanzia la mia proposta di legge nel provvedimento governativo. Sarei quindi favorevole ad una rapida discussione, che tuttavia vedo compromessa dalla osservazione del collega Lenti, relativa alla opportunità di chiedere altri pareri ad altre Commissioni. In questo modo, dopo la lunga discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, è probabile che il disegno di legge non arrivi in porto prima della fine della legislatura.

Devo dire che la sostanza del provvedimento approvato dal Senato risponde largamente a quanto era nei voti di una gran parte di coloro che vogliono esercitare questa professione legalmente e in tranquillità di coscienza e corrisponde agli interessi di quanti, acquistando un oggetto prezioso, desiderano essere garantiti sulla sostanza e sulla corrispondenza del metallo ai requisiti denunziati dal commerciante.

Per quanto mi riguarda, non ho osservazioni da fare al disegno di legge e sono pronto a darvi il mio voto favorevole, assieme al mio gruppo, ove si giunga rapidamente ad una votazione. Vi sono peraltro delle modifiche che vorremmo sottoporre, sotto forma di un emendamento, all'attenzione della Commissione, emendamento di cui parleremo nella sede opportuna e cioè nel corso della discussione degli articoli.

In linea generale, comunque, sono del parere che sia nostro preciso dovere portare sollecitamente a termine la discussione di questo argomento; e ciò nell'interesse dei produttori, commercianti e consumatori di questi prodotti; interesse che rischiamo di vanificare se continuiamo a richiedere pareri o consultazioni che a questo punto non mi sembrano assolutamente indispensabili.

PRESIDENTE. Circa la prima proposta avanzata, cioè quella di avere a disposizione di tutti i commissari la relazione scritta, non vi è alcuna difficoltà. Il Relatore è disposto a consegnarci il testo da lui preparato che nel più breve tempo possibile sarà stampato e quindi distribuito.

Per quanto riguarda il già richiesto parere della IV Commissione Giustizia, e senza che ciò debba necessariamente significare ritardo, e, ancor meno, arresto dei nostri lavori, si provvederà a sollecitare quella Commissione affinché voglia fornirci le delucidazioni richieste e delle quali realmente si avverte la opportunità.

A proposito della richiesta di costituzione di un Comitato ristretto, su cui il collega Marzotto si è dichiarato contrario, non sono in grado di esprimere un giudizio di merito sui problemi posti dal disegno e dalle due proposte di legge, per cui, dal punto di vista procedurale, mi limito a ricordare che detti comitati sono normalmente necessari nella fase iniziale dell'esame, quando cioè non è ancora stato iniziato il lavoro di coordinamento e di unificazione dei diversi testi. Questo però non mi sembra il caso dell'attuale situazione, in quanto siamo chiamati ad esaminare un testo inviatoci, dopo lungo esame, dall'altro ramo del Parlamento sicché abbiamo una via già sufficientemente chiara da seguire, a meno che non si voglia prospettare l'ipotesi di un rifacimento completo e radicale di tutta la materia. Non mi sembra però di aver colto, neppure nelle parole del collega Lenti, questo obiettivo.

D'altra parte il Relatore, su mio esplicito invito, ha precisato di voler considerare come testo base il testo pervenuto dal Senato, nei confronti del quale le due proposte di iniziativa parlamentare presentate alla Camera non possono valere che come proposte di modifica di singole disposizioni. Non mi sembra quindi utile ravvisare l'opportunità della costituzione di un Comitato ristretto, ma qualora il collega Lenti insistesse nella sua proposta a me non resterà che sottoporla al giudizio della Commissione, anche se – come ho già detto – ritengo che, allo stato delle cose, tenendo conto del fatto che siamo in seconda lettura, il Comitato ristretto non abbia ragion d'essere.

LENTI. Mi rendo conto perfettamente del valore e della pertinenza delle conclusioni cui è giunto il Presidente, ma mi permetto di insistere nella mia richiesta, motivandone con maggiore precisione le ragioni.

Intanto è indubbio che il disegno di legge governativo diverga profondamente, quanto a impostazione e angolo di visuale, dalla proposta di legge di cui io sono primo firmatario.

Però, malgrado questo, le conclusioni potrebbero anche essere assai vicine tra di loro, nella sostanza pratica, ma questo potrebbe avvenire soltanto dopo un'approfondita e non breve discussione. Naturalmente quando dico « non breve » non mi riferisco a settimane di tempo, ma soltanto al periodo necessario per un discorso più approfondito, specialmente sul piano tecnico, discorso che deve anche essere confortato e documentato da dati precisi e che potrebbe, in ultima analisi, aprire la porta ad una possibile intesa nella elaborazione della prima parte del disegno di legge. Ora, se la Commissione ritiene che possa e debba dedicarsi nel suo insieme al tempo non breve, ma certamente neppure troppo lungo, che richiederà il dibattito, specialmente sulla prima parte ed in quella riguardante le norme sulla vigilanza e le norme transitorie, allora possiamo fare a meno del Comitato ristretto. Tutto ciò però significherà impiegare un numero non piccolo di ore che la Commissione, nel suo insieme, dovrà dedicare a questa materia.

Mi pareva quindi, e mi pare tuttora, che un Comitato ristretto potrebbe evitare alla Commissione di perdere tutto questo tempo e consentire di tornare in sede plenaria con la soluzione ormai pronta di molti problemi, di modo che la discussione potrebbe poi effettivamente concludersi in un tempo veramente breve.

Mi sembra infine, come impostazione generale e per la buona norma, che la celerità dei nostri lavori non debba andare mai a discapito della profondità di esame o delle possibilità di errore, che nel disegno di legge considerato come testo base, sono tuttavia presenti ed anche di una certa gravità; il che postula un richiamo al nostro senso di responsabilità per un approfondimento contenuto nel tempo, ma non per questo meno scrupoloso.

COLLEONI, *Relatore*. Le iniziative dei compilatori delle proposte di legge nn. 2550 e 1559, onorevoli Lenti e Marzotto, di cui ovviamente non si è parlato al Senato, essendo state presentate alla Camera – anche se in realtà il senatore Audisio ha imperniato tutto il suo intervento proprio sulla proposta Lenti – hanno evidentemente creato una situazione nuova in questa sede.

Ovviamente il Relatore non ha niente in contrario a che venga sollecitato il parere della IV Commissione Giustizia, tanto più che, non essendo un giurista, preferisce siano i competenti a pronunciarsi sull'entità delle sanzioni e sulla loro qualificazione.

Indubbiamente i punti indicati dall'onorevole Lenti (tolleranze, vigilanza e ispezioni, giacenze) differiscono sostanzialmente nella loro soluzione da quella indicata dal Senato

e ciò apparirà ancora più chiaramente dalla sinossi che intendo elaborare per una più agevole consultazione dei testi da parte dei commissari. Non credo però che sia necessario procedere immediatamente alla formazione di un Comitato ristretto. Proporrei invece la seguente procedura: il Relatore si impegna a consegnare nei primi giorni della prossima settimana il testo scritto della relazione per la stampa e poi su quella base e della sinossi ivi contenuta, in attesa del parere della IV Commissione, potremo più ponderatamente renderci conto se effettivamente sussista la necessità di nominare un Comitato ristretto.

In sostanza, qualora la discussione richiederà un dibattito più ristretto soprattutto sulla parte tecnica, si potrà aderire alla proposta di nominare un Comitato ristretto. Credo comunque che sui problemi della vigilanza e delle giacenze sarà facile trovare una soluzione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria ed il commercio*. Concordo con le conclusioni dell'onorevole Relatore.

Circa la seconda richiesta dell'onorevole Lenti, devo dire che il problema centrale è in fondo costituito dalle tolleranze. Poiché nell'altro ramo del Parlamento si ebbe la possibilità di chiarire a fondo l'argomento, alcuni colleghi sono partiti da un angolo visuale particolare, cadendo in una contraddizione di principio, dando cioè per dimostrato quello che avrebbe dovuto essere dimostrato.

Tutti gli argomenti sono stati già esaminati dal punto di vista tecnico, per cui, se nel corso della discussione dovesse emergere qualche elemento nuovo, in quell'occasione si deciderà se sia opportuno o meno ricorrere alla costituzione di un Comitato ristretto.

In effetti la costituzione di un Comitato ristretto temo causerebbe un notevole ritardo nell'approvazione del disegno di legge, che è vivamente atteso dalle categorie interessate.

Per questi motivi, aderendo alla richiesta dell'onorevole Lenti di avere a disposizione al più presto la relazione scritta, desidero sottoporre alla Commissione l'opportunità di procedere speditamente nella discussione e nell'approvazione del provvedimento.

LENTI. Concordo anch'io sul metodo di lavoro proposto dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il disegno e le proposte di legge saranno poste all'ordine del giorno della Commissione non appena verrà stampato il testo della relazione che il collega Colleoni ha svolto stamane in Commissione.

(*Così rimane stabilito*).

Proposta di legge Senatori Giuntoli Graziuccia ed altri: Istituzione di un'addizionale dello 0,30 per cento all'aliquota massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie *B)* e *C*-1) a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento delle opere di completamento e delle attrezzature del porto di Manfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3838 d'iniziativa dei senatori Giuntoli Graziuccia, Genco, Perrino, Caroli, Pignatelli: « Istituzione di un addizionale dello 0,30 per cento all'aliquota massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie *B*) e *C-1*) a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento delle opere di completamento e delle attrezzature del Porto di Manfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto " Gino Lisa " di Foggia ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla IX Commissione del Senato.

Il Relatore, onorevole Helfer, ha facoltà di svolgere la relazione.

HELFER, *Relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi che la nostra Commissione ha già discusso su di una legge precedente analoga a questa, in base alla quale si era costituito, previa convenzione, il finanziamento per lo aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Dopo vari anni di supercontribuzioni camerali è stato possibile abbassare, in base a tale legge ed alle convenzioni già stabilite, la quota a carico dei contribuenti camerali sulla sovrimposta.

Ora ci troviamo nella condizione opposta, quella cioè di dover fissare un tributo *ab origine*: si tratta di attrezzare in maniera più moderna il porto di Manfredonia per servire la regione della Capitanata, e, contemporaneamente, l'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia, per le esigenze del turismo, dell'industria e del commercio, che nella zona si stanno sviluppando con un ritmo molto rapido.

Il provvedimento in discussione prevede in sostanza una supercontribuzione da parte dei contribuenti camerali commisurata allo 0,30 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*) e *C-1*) per

un periodo di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Lo scopo è quello di assicurare il finanziamento per il completamento e l'aggiornamento delle attrezzature per il porto di Manfredonia e per l'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia.

All'articolo 1 del disegno di legge vi è un inciso attraverso cui si stabilisce che la contribuzione a tal fine viene assistita da un possibile concorso da parte dello Stato e dalla partecipazione finanziaria di altri enti, come è già avvenuto per casi analoghi.

Il primo passo da fare per ottenere questa contribuzione da parte dello Stato e di altri enti è che gli interessati si autoimpongano delle supercontribuzioni.

Poiché si tratta di non accollare alcun onere allo Stato, credo che nessuna difficoltà ci sia da parte nostra per esprimere parere favorevole su questa proposta di legge che è stata già approvata dal Senato.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi a voler approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CATALDO. Siamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge sulla base delle considerazioni svolte dal Relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria ed il commercio*. Desidero semplicemente chiarire che la proposta di legge venne modificata al Senato perché si ebbe il timore di creare un'imposta di scopo, che, secondo la dottrina, non sarebbe costituzionale.

Ciò è vero, ma in questo caso non si verifica la fattispecie perché non si tratta di spesa dello Stato e quindi non vi è contrasto con l'articolo 39 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Comunque la proposta di legge è stata modificata nel senso detto e per prudenza si inserì l'espressione « in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria di altri enti ».

Il Governo si dichiara quindi favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli; non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è autorizzata ad assumere, anche in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria di altri enti, l'onere per il completamento e per la installazione delle attrezzature tecniche nel porto di Manfredonia, nonché l'onere per il ripristino e per la gestione dell'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia.

(*È approvato*).

ART. 2.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione dell'imposta camerale, un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile della imposta di ricchezza mobile di categoria B) e C-1), per un periodo di venti anni, a decorrere dal 1° gennaio 1967.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Servello ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199); di iniziativa dei deputati Curti Aurelio ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (328); di iniziativa dei deputati Armato ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539); di iniziativa del deputato Santi: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788).

PRESIDENTE. All'ordine del giorno è iscritta la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Servello ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio » (199); di iniziativa dei deputati Curti Aurelio e Agosta: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio » (328); di iniziativa dei deputati Armato ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (539); di iniziativa del deputato Santi: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (788).

Comunico alla Commissione che ci è pervenuto il parere favorevole della IV Commissione giustizia, accompagnato però da alcune osservazioni concernenti in particolare gli ar-

ticoli 3, 5 e 9, osservazioni che potranno essere prese in considerazione in sede di discussione degli articoli.

Non desiderando oggi prolungare oltre la seduta in sede legislativa, resta inteso, se non vi sono obiezioni, che queste proposte di legge saranno poste all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

TITOMANLIO VITTORIA. Mi permetto di sollecitare in modo particolare l'esame di queste proposte di legge, tanto più che si è sparsa negli ambienti interessati la voce che il Governo non intende (per la sua parte) condurre a compimento l'*iter* di questo provvedimento, voce che non vorrei dovesse dimostrarsi fondata.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Mi associo alla sollecitazione della onorevole Titomanlio.

PRESIDENTE. Rimane quindi stabilito che in una prossima seduta in sede legislativa daremo inizio alla discussione generale sul testo unificato di queste proposte di legge sulla disciplina della professione di agente e di rappresentante di commercio.

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

Senatori Giuntoli Graziuccia ed altri: « Istituzione di un'addizionale dello 0,30 per cento all'aliquota massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C-1) a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento delle opere di completamento e delle attrezzature del Porto di Manfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto " Gino Lisa " di Foggia » (3838).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo Aldo, Amasio, Ariosto, Baldani Guerra, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Brighenti, Cataldo, Cervone, Colleoni, Demarchi, Di Leo, Di Vagno, Gelmini, Giolitti, Girardin, Helfer, Longoni, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Olmini, Origlia, Piccinelli, Righetti, Scarlato, Tempia Valenta, Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Alesi, Baldi Carlo, Bova.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO